



# Statistica degli esperimenti sugli animali 2014

## Informazioni complementari per la stampa

Data 08.07.2015

---

### 1 Informazioni generali

#### 1.1 Cosa si intende per «esperimenti sugli animali»?

Secondo l'articolo 3 della legge sulla protezione degli animali, per esperimenti sugli animali si intende qualsiasi procedimento che utilizza animali vivi al fine di:

1. verificare un'ipotesi scientifica,
2. accertare l'effetto di una determinata misura sull'animale,
3. sperimentare una sostanza,
4. prelevare o analizzare cellule, organi o liquidi organici, salvo nell'ambito della produzione agricola, dell'attività diagnostica o curativa sull'animale o per verificare lo stato di salute di popolazioni di animali,
5. ottenere o riprodurre organismi estranei alla specie,
6. fornire un supporto all'insegnamento, alla formazione e al perfezionamento professionali.

Riguardo al punto 5: con «ottenere o riprodurre organismi estranei alla specie» si intende l'utilizzo di animali per la riproduzione di agenti patogeni (virus, batteri), ad esempio, con lo scopo di produrre vaccini.

Riguardo al punto 6: non sono considerati esperimenti sugli animali le attività di formazione o di insegnamento nell'ambito dei trattamenti quotidiani degli animali, per esempio durante l'apprendistato in agricoltura, in occasione di corsi di equitazione o di educazione canina.

#### 1.2 Come si soppesano i vantaggi di un esperimento rispetto alle sofferenze arrecate agli animali (ponderazione degli interessi)?

Gli esperimenti sugli animali in Svizzera sono disciplinati in modo molto rigoroso: ogni esperimento che comporta un aggravio classificato (da LG1 a LG3) è passato al vaglio della commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali. L'autorizzazione viene rilasciata soltanto se il richiedente è in grado di dimostrare, mediante una ponderazione degli interessi, che le conoscenze ottenute dall'esperimento saranno maggiori rispetto alla sofferenza inflitta agli animali. Inoltre, il richiedente deve dimostrare che l'esperimento sugli animali è

giustificato e gli obiettivi dell'esperimento non possono essere conseguiti attraverso altri metodi (colture cellulari, simulazione al computer, ecc.).

### **Livelli di gravità**

Si attribuisce il livello di gravità 0 (LG0) agli interventi e alle pratiche su animali che non provocano loro dolori, sofferenze o lesioni, non incutono loro paura e non causano un peggioramento delle loro condizioni generali di salute, ad esempio gli esperimenti relativi all'alimentazione o alla detenzione. Il livello di gravità LG1 comporta un aggravio lieve, LG2 un aggravio medio e LG3 un aggravio grave con dolori intensi, sofferenze continue, forti reazioni di paura o un grave peggioramento persistente delle condizioni generali di salute.

**Nel 2014 gli esperimenti sugli animali erano così ripartiti: il 77.4 % con LG0 o 1, il 20,6 % con LG2 e il 2 % con LG3.**

## **2 Le tre differenti statistiche sugli esperimenti sugli animali in Svizzera**

Ai sensi della legge sulla protezione degli animali, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) è tenuto a pubblicare una statistica annuale degli esperimenti sugli animali.

Questa statistica contiene tutte le informazioni necessarie per valutare l'applicazione della legge sulla protezione degli animali. È importante distinguere le tre differenti statistiche menzionate, dato che i dati forniti non sono direttamente comparabili tra di loro.

### **2.1 Statistica annuale dell'USAV degli esperimenti sugli animali autorizzati in Svizzera**

La statistica degli esperimenti sugli animali registra il numero di animali e di esperimenti sugli animali effettuati ogni anno in Svizzera.

Sono rilevati tutti i vertebrati (mammiferi, uccelli, anfibi, rettili e pesci) nonché i cefalopodi e decapodi sottoposti a sperimentazione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014. Dalla revisione della legge sulla protezione degli animali del 2008 si registrano anche i mammiferi, gli uccelli e i rettili nell'ultimo terzo della gestazione o dello sviluppo nell'uovo, gli stadi larvali di pesci e anfibi che si nutrono autonomamente (art. 112 dell'ordinanza sulla protezione degli animali OPAn).

### **2.2 Statistica trimestrale degli esperimenti conclusi**

Secondo l'articolo 20a della legge sulla protezione degli animali, dal 1° maggio 2014 la Confederazione è tenuta a pubblicare informazioni dettagliate su tutti gli esperimenti sugli animali. Questa misura consente di migliorare la trasparenza, in particolare per quanto riguarda il numero di animali utilizzati e lo scopo degli esperimenti.

Tuttavia, i dati di questa nuova statistica non possono essere comparati con i dati della statistica annuale, poiché la statistica trimestrale prende in considerazione il numero totale degli animali utilizzati durante tutta la durata dell'autorizzazione dell'esperimento, che può estendersi fino a tre anni (art. 141 OPAn).

Ogni trimestre (in novembre, febbraio, maggio e agosto), l'USAV pubblica i dati dei rapporti finali sotto forma di tabelle Excel disponibili al seguente link: <http://tv-statistik.ch/fr/experiences-termin-es/index.php> (in francese o tedesco).

La tabella Excel fornisce tutte le informazioni pubblicate in relazione a un esperimento sugli animali e consente di fare ricerche mirate per mezzo di filtri (ad es. ricerche per specie animale, per settore specialistico, per livello di gravità, ecc.).

### **2.3 Statistica dei centri svizzeri di detenzione di animali da laboratorio**

A partire dal 2013, gli animali nati in centri di detenzione di animali da laboratorio o importati a scopi sperimentali sono registrati in una tabella riassuntiva.

All'interno dei centri di detenzione di animali da laboratorio, gli animali vengono tenuti e allevati unicamente a scopo di sperimentazione. Per dirigere simili centri è necessaria un'autorizzazione cantonale. Nelle aziende autorizzate vengono tenuti principalmente roditori (soprattutto topi e ratti), ma anche conigli, pesci, cani, gatti e primati.

Secondo l'articolo 29 capoverso 1 lettere a e b dell'ordinanza sulla sperimentazione animale, i responsabili dei centri di detenzione sono tenuti a notificare alle autorità cantonali il numero degli animali nati nell'azienda, stabilito al momento dello svezzamento, e il numero degli animali importati dall'estero.

## **3 Ogni anno sono censiti gli animali nati nei centri di detenzione di animali da laboratorio e quelli importati a scopo di sperimentazione**

### **Censimento degli animali allevati nei centri di detenzione di animali da laboratorio o importati a scopo di sperimentazione**

Nel 2014, nei 115 centri di detenzione di animali da laboratorio autorizzati in Svizzera sono nati in totale 1 053 808 animali e ve ne sono stati importati 302 608. L'87,5 per cento di tutti gli animali nati o importati nei centri di detenzione di animali da laboratorio era costituito da topi, il che ne fa la specie di gran lunga più diffusa in queste strutture.

### **Non tutti gli animali tenuti nei centri di detenzione di animali da laboratorio vengono utilizzati nell'ambito di esperimenti**

Talvolta gli animali allevati non possono essere utilizzati a scopi sperimentali poiché non soddisfano i relativi criteri, ad esempio non sono del sesso richiesto oppure, in caso di ceppi modificati geneticamente, non hanno il genotipo richiesto. Gli animali in sovrannumero non utilizzati vengono soppressi. Generalmente si tratta di topi.

### **In Svizzera si alleva un basso numero di cani, gatti e primati per l'impiego come animali da laboratorio.**

Nel 2014 sono stati registrati 357 cani presso i centri di detenzione di animali da laboratorio, il 100 per cento dei quali importati. Confrontando il numero di animali presenti nei centri di detenzione di animali da laboratorio con il numero di esperimenti effettuati si constata che, per le specie summenzionate, gli animali impiegati nell'ambito degli esperimenti sono da 8 a 9 volte molto più numerosi di quelli nati o importati nel medesimo lasso di tempo nei centri di detenzione. Questa differenza deriva dal fatto che la maggior parte di questi animali trascorre diversi anni nei centri, ma i singoli animali vengono registrati nella statistica soltanto una volta, al momento della loro nascita o della loro importazione.

**I centri di detenzione di animali da laboratorio sono sottoposti a controlli rigorosi**

I centri di detenzione di animali da laboratorio, così come gli allevamenti di animali da reddito, sono assoggettati alla legislazione sulla protezione degli animali. Ogni centro di detenzione autorizzato deve essere controllato almeno una volta all'anno dall'Ufficio del veterinario cantonale.

**Per ulteriori informazioni:**

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di  
veterinaria USAV

Servizio per i media  
Tel. +41 (0)58 463 78 98

**Dipartimento responsabile:**

Dipartimento federale dell'interno DFI